

D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 [\(1\)](#) [\(2\)](#).

Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'[articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421](#). [\(3\)](#)

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1992, n. 305, S.O.

[\(2\)](#) Il presente decreto è stato emanato in attuazione della delega di cui all'[art. 1, L. 23 ottobre 1992, n. 421](#). Vedi anche la [L. 30 novembre 1998, n. 419](#), di delega al governo per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale.

[\(3\)](#) Vedi, anche, l'[art. 32, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 441](#).

Art. 12 (*Fondo sanitario nazionale*) [\(203\)](#)

1. Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente e in conto capitale è alimentato interamente da stanziamenti a carico del bilancio dello Stato ed il suo importo è annualmente determinato dalla legge finanziaria tenendo conto, limitatamente alla parte corrente, dell'importo complessivo presunto dei contributi di malattia attribuiti direttamente alle regioni. [\(204\)](#)

2. Una quota pari all'1% del Fondo sanitario nazionale complessivo di cui al comma precedente, prelevata dalla quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio per le parti di rispettiva competenza, è trasferita nei capitoli da istituire nello stato di previsione del Ministero della sanità ed utilizzata per il finanziamento di:

a) attività di ricerca corrente e finalizzata svolta da:

1) Istituto superiore di sanità per le tematiche di sua competenza;

2) Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per le tematiche di sua competenza;

3) Istituti di ricovero e cura di diritto pubblico e privato il cui carattere scientifico sia riconosciuto a norma delle leggi vigenti;

4) Istituti zooprofilattici sperimentali per le problematiche relative all'igiene e sanità pubblica veterinaria;

b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie e le attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo; [\(197\)](#) [\(205\)](#)

c) rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si

trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del Ministro della sanità d'intesa con il Ministro degli affari esteri.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, la quota di cui al presente comma è rideterminata ai sensi dell'[art. 11, comma 3, lettera d\), della legge 5 agosto 1978, n. 468](#), e successive modificazioni. [\(198\)](#) [\(202\)](#) [\(206\)](#)

3. Il Fondo sanitario nazionale, al netto della quota individuata ai sensi del comma precedente, è ripartito con riferimento al triennio successivo entro il 15 ottobre di ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno di legge finanziaria per l'anno successivo, dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; la quota capitaria di finanziamento da assicurare alle regioni viene determinata sulla base di un sistema di coefficienti parametrici, in relazione ai livelli uniformi di prestazioni sanitarie in tutto il territorio nazionale, determinati ai sensi dell'[articolo 1](#), con riferimento ai seguenti elementi:

a) popolazione residente;

b) mobilità sanitaria per tipologia di prestazioni, da compensare, in sede di riparto, sulla base di contabilità analitiche per singolo caso fornite dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere attraverso le regioni e le province autonome;

c) consistenza e stato di conservazione delle strutture immobiliari, degli impianti tecnologici e delle dotazioni strumentali. [\(199\)](#)

4. Il Fondo sanitario nazionale in conto capitale assicura quote di finanziamento destinate al riequilibrio a favore delle regioni particolarmente svantaggiate sulla base di indicatori qualitativi e quantitativi di assistenza sanitaria, con particolare riguardo alla capacità di soddisfare la domanda mediante strutture pubbliche. [\(200\)](#)

5. Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente assicura altresì, nel corso del primo triennio di applicazione del presente decreto, quote di finanziamento destinate alle regioni che presentano servizi e prestazioni eccedenti quelli da garantire comunque a tutti i cittadini rapportati agli standard di riferimento. [\(200\)](#)

6. Le quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, assegnate alle regioni a statuto ordinario, confluiscono in sede regionale nel Fondo comune di cui all'[articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281](#), come parte indistinta, ma non concorrono ai fini della determinazione del tetto massimo di indebitamento. Tali quote sono utilizzate esclusivamente per finanziare attività sanitarie. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome le rispettive quote confluiscono in un apposito capitolo di bilancio. [\(201\)](#)

[\(197\)](#) Lettera modificata dall'[art. 10, comma 1, L. 6 marzo 2001, n. 52](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[\(198\)](#) Comma sostituito dall'[art. 14, comma 1, lett. a\)](#), [D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517](#).

[\(199\)](#) Comma sostituito dall'[art. 14, comma 1, lett. b\)](#), [D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517](#).

[\(200\)](#) Comma sostituito dall'[art. 14, comma 1, lett. c\)](#), [D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517](#).

[\(201\)](#) Comma modificato dall'[art. 14, comma 1, lett. d\)](#), [D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517](#).

[\(202\)](#) Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa, di cui al presente comma, vedi l'[art. 4, comma 87, L. 12 novembre 2011, n. 183](#) e l'[art. 1, comma 600, L. 23 dicembre 2014, n. 190](#).

[\(203\)](#) Per la riduzione, in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale, della quota spettante alle regioni, vedi l'[art. 1, comma 23, L. 23 dicembre 1996, n. 662](#).

[\(204\)](#) Per la cessazione dei trasferimenti erariali di cui al presente comma a decorrere dall'anno 2001 e per la relativa compensazione, vedi gli [artt. da 1 a 5, D. Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56](#).

[\(205\)](#) Per il Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo, vedi la [L. 6 marzo 2001, n. 52](#).

[\(206\)](#) Le risorse previste nel presente comma sono costituite da una quota dello stanziamento del Fondo sanitario nazionale stabilita dalla annuale legge finanziaria, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 3, D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 213](#).